

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

richiamati:

- la Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2015) e relativa Ordinanza federale (OFPr) del 19 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2015);
- la Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale di base e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998 e Regolamento della formazione professionale e continua (Rorform) del 1° luglio 2014;
- la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 (Stato 1° gennaio 2016) e il relativo Regolamento di applicazione del 1° luglio 2015;
- la risoluzione governativa n. 921 dell'11 marzo 2015, con la quale viene costituito l'Istituto della formazione continua e viene assimilato alle Scuole specializzate superiori;

sentiti:

- la direzione dell'Istituto della formazione continua;
  - l'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione;
- su proposta della Divisione della formazione professionale

d e c i d e:

1. Il Regolamento interno dell'Istituto della formazione continua del 19 agosto 2016 è approvato e entra immediatamente in vigore.
2. Comunicazione a:
  - Divisione della formazione professionale ([decs-dfp@ti.ch](mailto:decs-dfp@ti.ch)),
  - Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo ([franco.gozzi@ti.ch](mailto:franco.gozzi@ti.ch))
  - Ufficio della formazione continua e dell'innovazione ([decs-ufci@ti.ch](mailto:decs-ufci@ti.ch))
  - Istituto della formazione continua ([decs-ifc@ti.ch](mailto:decs-ifc@ti.ch))
  - Sezione delle finanze ([dfe-sf@ti.ch](mailto:dfe-sf@ti.ch))
  - Controllo cantonale delle finanze ([ccf@ti.ch](mailto:ccf@ti.ch))

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Il Consigliere di Stato direttore:

Manuele Bertoli

Il Direttore della Divisione della  
formazione professionale:

Paolo Colombo

Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport  
Divisione della formazione professionale  
Ufficio della formazione continua e dell'innovazione  
Istituto della formazione continua

---

# **Istituto della formazione continua (IFC)**

---

## **Regolamento interno**

---

---

Data: agosto 2016



# Indice

## **CAPITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI ..... 2**

## **CAPITOLO II**

**STRUTTURA DEL SERVIZIO ..... 2**

## **CAPITOLO III**

**SERVIZI EROGATI ..... 4**

## **CAPITOLO IV**

**FORMATORI E COLLABORATORI ..... 6**

## **CAPITOLO V**

**DISPOSIZIONI FINALI ..... 7**

---

## CAPITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

Le denominazioni personali e professionali utilizzate nel presente regolamento s'intendono al maschile e al femminile.

#### **Campo d'applicazione**

##### **Art. 1**

Il presente regolamento si applica all'Istituto della formazione continua (in seguito IFC) della Divisione della formazione professionale (in seguito DFP) costituito con la risoluzione governativa N. 921 dell'11 marzo 2015.

#### **Vigilanza**

##### **Art. 2**

La DFP per tramite dell'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione (UFICI) designa una commissione di vigilanza che vigila sull'insieme delle attività dell'IFC.

## CAPITOLO II

### STRUTTURA DEL SERVIZIO

#### **Definizione e struttura**

##### **Art. 3**

L'IFC opera prevalentemente nel terziario non accademico (terziario B) progettando, pianificando ed erogando percorsi formativi, di cui detiene la competenza.

A completamento dei percorsi di formazione formale, l'IFC offre anche percorsi di formazione informale e non-formale.

##### **Art. 4**

L'IFC prevede:

- a) l'analisi dei bisogni, lo sviluppo, la ricerca applicata, la progettazione, la programmazione, l'erogazione e la valutazione di attività nell'ambito delle aree:
  1. formazione professionale di base
  2. formazione professionale superiore
  3. diplomi cantonali e certificati
  4. formazione continua
  5. formazione superiorecoerentemente al mandato conferitogli in sede di costituzione

- b) la collaborazione con altri enti di formazione e di ricerca
- c) la partecipazione a progetti speciali a livello regionale, nazionale e internazionale.

## **Compiti**

### **Art. 5**

L'IFC:

- a) promuove e organizza la formazione professionale di base, superiore e continua per lo sviluppo e il perfezionamento degli adulti e il riconoscimento delle competenze, in collaborazione con altri servizi e uffici della DFP, scuole professionali, scuole universitarie, committenti istituzionali, organizzazioni del mondo del lavoro (OML), altri enti privati attivi nella formazione
- b) offre sostegno, consulenza e accompagnamento agli interessati, in particolare a strutture e enti formativi:
  - 1. verificando le potenzialità delle risorse e dell'organizzazione
  - 2. collaborando nella ricerca di soluzioni a misura delle strutture
  - 3. sostenendo a tempo determinato l'organizzazione e la gestione delle strutture
- c) assume il ruolo di OML per la formazione di base di apprendisti e stagisti impiegati di commercio del ramo "Amministrazione pubblica".

## **Sede e apertura**

### **Art. 6**

L'IFC ha sede presso il Centro La Monda 3 di Camorino.

### **Art. 7**

L'IFC pianifica le attività secondo le esigenze del pubblico di riferimento in orari diurni e serali e, in caso di necessità, il sabato.

### **Art. 8**

Per garantire un efficiente ed efficace servizio all'utenza di riferimento e per instaurare i necessari rapporti con gli enti e con le diverse realtà istituzionali operanti sul territorio è assicurata l'apertura e il servizio di segreteria tutti i giorni dal lunedì al venerdì, nei normali orari d'ufficio.

## **Aule e infrastrutture**

### **Art. 9**

<sup>1</sup>In aggiunta alla propria dotazione, l'IFC può far capo a strutture formative / aule di altri servizi e uffici della DFP, di scuole professionali, di committenti istituzionali e di OML.

<sup>2</sup>In caso di necessità può affittare aule presso istituti privati.

<sup>3</sup>Le infrastrutture e le apparecchiature in uso vengono mantenute costantemente aggiornate. L'IFC può proporre di testare e di adottare nuovi strumenti, nuove tecnologie e nuove apparecchiature a scopi formativi e didattici, in collaborazione segnatamente con la Sezione della logistica, il Centro dei sistemi informativi e il Centro delle risorse didattiche e digitali.

---

#### Art. 10

Le programmazioni orarie tengono conto, per quanto possibile, degli orari delle aziende di trasporto pubblico. La Direzione dell'IFC promuove annualmente, a questo scopo, azioni di sensibilizzazione sia presso i preposti servizi del Dipartimento del territorio, sia presso i corsisti.

#### Art. 11

Gli utenti dell'IFC (partecipanti ai corsi e formatori) non possono vantare diritti di riservazione e d'attribuzione dei posteggi specificatamente riservati all'Istituto. Abusi e comportamenti scorretti determinati dal mancato rispetto dell'area riservata ad altri locatari del Centro Monda o ai proprietari dello stabile potranno essere oggetto di segnalazione alla competente autorità di Polizia.

#### Art. 12

In ogni luogo all'interno dell'IFC è vietato fumare e consumare bevande alcoliche. È pure vietato consumare alimenti all'interno delle aule o nei corridoi; a tale scopo è riservato un locale ristoro situato al 2° piano.

#### Art. 13

L'IFC aggiorna costantemente il proprio sito internet, attraverso il quale è possibile accedere all'offerta e alle informazioni riguardanti le tariffe, nonché le persone di riferimento ([www.ti.ch/ifc](http://www.ti.ch/ifc)).

## CAPITOLO III

### SERVIZI EROGATI

#### Art. 14

<sup>1</sup>L'IFC, fino alla loro completa integrazione nel suo organigramma, collabora con i Servizi della formazione continua della DFP (SFC), che è a disposizione delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle scuole professionali pubbliche e private "non profit".

<sup>2</sup>L'IFC prevede le seguenti azioni e la collaborazione, di cui al cpv. I, può essere assicurata su richiesta per una parte o per l'intero processo, segnatamente per:

- a) rilevamento dei bisogni formativi
- b) ricerca delle alleanze e delle collaborazioni
- c) stesura di un progetto di formazione
- d) calcolo dei costi
- e) allestimento delle richieste ufficiali
- f) programmazione logistica e organizzativa
- g) programmazione didattica
- h) eventuale elaborazione di nuovi regolamenti d'esame
- i) accompagnamento delle formazioni
- j) valutazioni della formazione, del raggiungimento degli obiettivi, del grado di soddisfazione dei partecipanti e dei formatori

- k) valutazione dei risultati (esami ecc.)
- l) valutazione finale di tutta l'azione, azioni di rimediazione ed eventuali riproposte.

## **Requisiti d'ammissione**

### **Art. 16**

I requisiti d'ammissione sono contenuti e vincolati dai diversi piani di studio, dalle ordinanze, dai regolamenti d'esame e da altri documenti specifici reggenti le diverse attività formative e docimologiche. In casi particolari, possono essere concesse ammissioni con analisi dei dossier personali. La responsabilità spetta comunque ai committenti.

## **Iscrizioni e convocazioni / inviti**

### **Art. 17**

<sup>1</sup>A dipendenza dell'attività formativa, l'iscrizione avviene con gli appositi formulari, in forma cartacea o digitale. Le informazioni dettagliate sono consultabili sul sito dell'IFC ([www.ti.ch/ifc](http://www.ti.ch/ifc)).

<sup>2</sup>I termini sono fissati, di volta in volta, per ogni percorso. In caso d'annuncio tardivo non è garantita l'iscrizione.

<sup>3</sup>L'iscrizione è effettiva soltanto quando viene confermata da una comunicazione ufficiale da parte dell'IFC (lettera, e-mail o messaggio dal sistema informatico).

## **Certificazioni**

### **Art. 18**

<sup>1</sup>Al termine del percorso, laddove prevista, è rilasciata dall'ente responsabile la certificazione corrispondente alla procedura di qualificazione intrapresa. Il certificato, l'attestato o il diploma, la cui validità è decretata dal documento stesso, sono personali e non trasferibili.

## **Equivalenze / equipollenze**

### **Art. 19**

L'IFC decide, sulla base dei documenti prodotti e avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni del mondo del lavoro, il riconoscimento di equivalenze parziali e i relativi esoneri. Resta sottintesa la competenza della DFP e della SEFRI per quanto attiene a titoli e diplomi (anche internazionali).

## **Tasse d'iscrizione**

### **Art. 20**

<sup>1</sup>Le tasse sono parte integrante di un tariffario separato, definito dalla direzione dell'IFC e approvato dall'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione della DFP, e si suddividono nel seguente modo:

- a) tasse amministrative
- b) tasse per la partecipazione ad attività formativa
- c) tasse per il materiale didattico
- d) tasse per l'affitto o il noleggio di infrastrutture mobili o immobili
- e) tasse per attività di consulenza, accompagnamento, progettazione

<sup>2</sup>Le tasse devono essere, di regola, pagate prima dell'inizio della procedura o della prestazione pattuita. In casi particolari può essere previsto, su decisione della Direzione IFC, il pagamento rateale.

<sup>3</sup>Nel caso di attività formativa, se è comunicata una rinuncia almeno un mese prima dell'inizio dell'attività, la tassa sarà interamente rimborsata, mentre è trattenuta la tassa amministrativa, che ammonta, di regola, al 10% della tassa di iscrizione, al minimo CHF 50.00.

<sup>4</sup>Se l'attività fosse abbandonata arbitrariamente, le tasse non saranno rimborsate.

<sup>5</sup> Se l'attività fosse abbandonata per motivi ritenuti validi le tasse potranno essere rimborsate deducendo una quota proporzionale alle lezioni frequentate e la tassa amministrativa, di cui al cpv. 3

## **CAPITOLO IV**

### **FORMATORI E COLLABORATORI**

#### **Insegnamento**

##### **Art. 21**

L'insegnamento è assicurato, per principio, da formatori specialisti e specializzati, abilitati all'insegnamento dalle rispettive certificazioni ottenute e verificate; fanno stato gli specifici requisiti e i regolamenti delle attività didattiche per le quali s'impegna il formatore.

##### **Art. 22**

L'insegnamento è assicurato da:

- a) formatori interni, i quali possono essere impiegati, a seconda delle necessità, in ognuna delle attività del processo formativo, descritto all'art. 14, cpv. 2 del presente regolamento
- b) altri formatori, esperti, professionisti e specialisti incaricati o invitati secondo necessità e assunti con la formula del mandato.

#### **Scelta dei formatori**

##### **Art. 23**

L'IFC provvede alla selezione dei formatori in conformità a:

- a) un attento esame della documentazione personale dei candidati con particolare attenzione all'esperienza e alla formazione conseguita nell'ambito professionale specifico, alle competenze acquisite nel campo delle scienze dell'educazione, e, laddove auspicabile, alle pubblicazioni presentate
- b) un colloquio volto ad approfondire le tematiche emerse dall'esame della documentazione.

#### **Approccio e materiale didattico**

##### **Art. 24**

L'approccio didattico è prevalentemente pratico e professionalizzante. Permette a ogni utente dell'IFC l'immediata applicazione dei concetti appresi nella realtà professionale. Agli utenti si richiede pertanto un notevole impegno e una partecipazione attiva.



<sup>2</sup>Il materiale didattico necessario al conseguimento degli obiettivi d'apprendimento è costituito da dispense, testi, esercizi, casi messi a disposizione dall'IFC, gratuitamente o a pagamento, a seconda dei casi.

<sup>3</sup>Il materiale didattico prodotto dai formatori per le lezioni diventa proprietà dell'IFC. Il suo riutilizzo è libero, deve tuttavia recare l'indicazione chiara dell'autore.

### **Assenze dei formatori e spostamenti delle lezioni**

#### **Art. 25**

<sup>1</sup>Se un formatore fosse impossibilitato a erogare la formazione, dovrà avvisare immediatamente il segretariato dell'istituto. La mancata presenza preclude il pagamento della prestazione.

<sup>2</sup>Il formatore non può spostare lezioni senza l'accordo del responsabile del corso.

<sup>3</sup>Gli utenti dell'IFC non possono vantare diritti, ad esempio di rimborso o di recupero, in caso di modifiche di programma o spostamento di singole lezioni.

### **Compensi e indennità del formatore**

#### **Art. 26**

La prestazione dei formatori esterni è remunerata in base alla specifica risoluzione del Consiglio di Stato in vigore o da altre disposizioni interne all'IFC, previo accordo con la DFP.

## **CAPITOLO V**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27**

Questo regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.